SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
29 gennaio 1985 *

Nel procedimento 234/83,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht München, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Gesamthochschule Duisburg

e

Hauptzollamt München-Mitte

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975 n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1),

LA CORTE (seconda sezione)

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

**

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

** viste le osservazioni presentate
— per la Commissione delle Comunità europee dal sig. Jörn Sack, membro del suo ufficio legale,
l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 ottobre 1984.

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con ordinanza 26 settembre 1983, pervenuta alla Corte il 14 ottobre seguente, il Finanzgericht München ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975 n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), adottato per l'attuazione dell' « accordo di Firenze » per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 131, 1952, n. 1734, pagg. 26 e seguenti).

2 Dette questioni sono state sollevate in occasione della causa promossa dinanzi al giudice nazionale dalla Gesamthochschule Duisburg (in prosieguo: l'attrice nella causa principale), causa vertente sull'annullamento del provvedimento 17 aprile 1979 con cui lo Hauptzollamt München-Mitte (in prosieguo: il convenuto nella causa principale) negava la franchigia dai dazi doganali in occasione dell'importazione dagli Stati Uniti, avvenuta l'8 agosto 1978, di un sistema ordinatore chiamato « Sistema di elaborazione per microprocessore » (Mikroprozessor-Entwicklungssystem, in prosieguo: MES), motivando che non si trattava di uno strumento o apparecchio scientifico ai sensi del regolamento sopramenzionato.

3 Dall'ordinanza di rinvio si desume che il sistema di cui trattasi consta di più parti, in particolare di una piastra centrale con un'interfaccia seriale e un sistema operativo residente, un adattatore di prova in tempo reale, un minidisco a doppia unità in compartimenti separati e un sistema operativo memorizzato su dischetto. Il sistema possiede inoltre un adattatore esterno collocato, insieme ad altri elementi, su una piastra speciale, nonché una piastra vuota, collegata alla piastra centrale da un circuito di trasmissione dei dati, degli indirizzi e dei comandi. Del MES fanno parte inoltre un terminale video e un modulo di programmazione, che costituiscono il « Zilog Development System per il micro elaboratore Z 80 ». Il sistema viene usato dall'attrice nella causa principale nell'ambito del progetto di ricerca chiamato « Metodi non parametrici per la rilevazione di segnali ».

4 Dinanzi al giudice nazionale l'attrice nella causa principale sostiene che il sistema è particolarmente atto alla ricerca scientifica in quanto dispone di un processore che sarebbe attualmente il solo adatto per la costruzione di rivelatori di segnali nell'ambito del progetto di ricerca da essa realizzato. Il MES consentirebbe inoltre, con minime modifiche di circuito, l'uso di processori futuri più rapidi. Inoltre, il funzionamento del sistema potrebbe essere modificato nella misura necessaria per adattarlo di volta in volta alle esigenze dell'esperienza scientifica da effettuarsi. La sostituzione dell'elemento direzionale del microprocessore mediante il riduttore esterno renderebbe possibile il controllo e l'analisi di esperienze, il che costituirebbe un aspetto essenziale dell'attività scientifica. Il carattere scientifico del sistema sarebbe anzitutto dimostrato dal fatto che per usarlo occorrono speciali cognizioni tecnico-scientifiche. D'altro canto, le caratteristiche e le proprietà specifiche del sistema avrebbero scarsa importanza per altri usi, di guisa che esso potrebbe essere usato praticamente solo in campo scientifico. Dato che di conseguenza la franchigia si applicherebbe alla merce principale, essa varrebbe del pari per il modulo di programmazione in quanto elemento integrato nel complesso del sistema.

5 Il convenuto nella causa principale contesta dinanzi al giudice proponente che il sistema sia uno strumento o apparecchio scientifico ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75. Il semplice fatto che uno strumento o apparecchio sia idoneo ad un determinato progetto di ricerca non gli attribuirebbe automaticamente il carattere scientifico ai sensi della sentenza della Corte 2 febbraio 1978 (Universiteitskliniek Utrecht, 72/77, Racc. pag. 189). Esso dovrebbe possedere caratteristiche e proprietà specifiche, tipiche dell'uso scientifico. Orbene, il sistema non possederebbe caratteristiche di questo genere bensì sarebbe un sistema universale. Sistemi analoghi sarebbero usati tanto dagli istituti scientifici, quanto dall'industria. A parte ciò, l'uso del MES non richiederebbe nemmeno cognizioni tecnico-scientifiche speciali.

6 Per decidere la lite, il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

« Come vada interpretato l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) 10 luglio 1975, n. 1798 (nella sua redazione originaria) per quanto riguarda il carattere distintivo di " strumenti e apparecchi scientifici ".

1) Se l'art. 3, n. 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1798/75 — così come modificato dal regolamento (CEE) 8 maggio 1979, n. 1027 — contenga una esatta interpretazione della nozione di " strumenti e apparecchi scientifici " ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1798/75 — nella sua redazione originaria — e se la suddetta disposizione debba pertanto considerarsi determinante, quanto al suo contenuto, anche per il periodo precedente alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1980.

In caso di soluzione affermativa della questione precedente:

2) Se ciò valga anche per l'interpretazione della nozione di " caratteristiche tecniche obiettive " dettata dall'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) 12 dicembre 1979, n. 2784.

3) Come vada interpretata la nozione di " attività scientifiche " ai sensi dell'art. 3, n. 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1798/75 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79. Se vi rientrino, oltre alla ricerca scientifica pura e applicata, anche attività dirette a nuovi sviluppi o perfezionamenti di prodotti, tecniche o procedimenti in base a conoscenze scientifiche e in applicazione di metodi scientifici e se abbia rilevanza al riguardo il fatto che tali attività siano esercitate all'interno di istituti scientifici ovvero esternamente. Quali altri criteri siano eventualmente determinanti ai fini della delimitazione della nozione di attività scientifiche rispetto ad altre attività.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

4) Sulla scorta di quali criteri venga stabilito se strumenti o apparecchi, in base alle loro caratteristiche obiettive, sono specialmente adatti alla ricerca scientifica pura ».

7 Nella motivazione dell'ordinanza il Finanzgericht dichiara che a suo parere le due prime questioni andrebbero risolte in senso affermativo. Gli strumenti e apparecchi importati dovrebbero soddisfare contemporaneamente due condizioni, cioè avere carattere scientifico e, inoltre, essere destinati alla ricerca scientifica pura, di guisa che il gruppo di merci esenti dai dazi doganali si potrebbe definire indipendente-

mente dal prescritto uso per la ricerca scientifica pura, basandosi unicamente sulle loro caratteristiche tecniche obiettive. Per distinguere gli strumenti e apparecchi scientifici dagli oggetti analoghi non scientifici, ci si potrebbe riferire ai risultati che essi consentono di ottenere e valutare il loro carattere scientifico in relazione alla loro idoneità esclusiva o principale alle attività scientifiche.

8 Sulla prima questione il Finanzgericht ritiene che le caratteristiche tecniche obiettive di cui all'art. 5 del regolamento n. 2784/79 siano non solo quelle derivanti dalla specificità della costruzione e degli eventuali adattamenti, che gli consentono prestazioni di alto livello che non occorrono nel campo industriale e commerciale, ma anche altre proprietà importanti dal punto di vista dell'uso di questi strumenti o apparecchi per attività scientifiche, come ad esempio la capacità di adattarsi alle esigenze della singola esperienza scientifica.

9 Infine il Finanzgericht, nelle considerazioni relative alla terza questione, osserva che il carattere scientifico di strumenti o apparecchi non va escluso per il semplice fatto che essi siano usati nel campo industriale e commerciale come in quello della ricerca scientifica. L'aspetto decisivo sarebbe invece se le attività alle quali uno strumento o apparecchio è esclusivamente o principalmente idoneo, date le sue caratteristiche oggettive, siano scientifiche per natura, cioè se presuppongano cognizioni scientifiche e siano svolte applicando metodi scientifici.

10 Le parti nella causa principale non hanno sottoposto osservazioni alla Corte. Dal canto suo la Commissione ha sottoposto alla Corte osservazioni che concordano ampiamente col Finanzgericht.

11 A proposito della prima e della seconda questione la Commissione propone di risolverle in senso affermativo, dato che le definizioni elaborate dal Consiglio avrebbero unicamente lo scopo di precisare la nozione di strumenti e apparecchi scientifici, tenendo conto dell'interpretazione data dalla Corte nella sentenza sopramen-

zionata. Tanto secondo questa sentenza, infatti, quanto secondo il nuovo regolamento del Consiglio, il carattere scientifico di uno strumento o apparecchio andrebbe valutato con riferimento alle caratteristiche obiettive, cioè alle possibilità d'impiego, non già agli scopi concreti per i quali viene effettivamente usato. Se occorresse che gli strumenti o apparecchi fossero esclusivamente o almeno principalmente idonei alla ricerca scientifica, ne conseguirebbe che quelli che fossero del pari idonei all'uso industriale non potrebbero fruire della franchigia.

12 Circa la seconda questione, la Commissione ritiene che « l'idea fondamentale » della definizione della nozione di « caratteristiche tecniche obiettive », nozione aggiunta dall'art. 5 del regolamento n. 2784/79, può del pari servire per l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75 nella sua versione originale, e ciò tanto più in quanto detta definizione corrisponderebbe alla prassi giuridica della maggior parte dei paesi partecipanti all'accordo di Firenze. Per questo non si potrebbero infatti prendere in considerazione caratteristiche diverse da quelle inerenti alla stessa costruzione dello strumento o apparecchio. Dette caratteristiche dovrebbero consentire prestazioni di alto livello, superiori a quelle occorrenti per l'uso industriale o commerciale; in subordine, queste caratteristiche dovrebbero sussistere con riguardo all'uso principale cui lo strumento o apparecchio è destinato. Viceversa, la semplice capacità di adattamento di un apparecchio senza prestazioni di alto livello non basterebbe per dimostrarne il carattere scientifico.

13 Per quanto riguarda la terza questione, la Commissione ritiene che la nozione di « attività scientifiche » ai sensi dell'art. 3, n. 3, primo trattino del regolamento n. 1798/75, nella versione in vigore al 1° gennaio 1980, sia più ampia di quella di « ricerca scientifica pura » e debba essere interpretata nel senso che deve trattarsi di attività intesa all'acquisto, all'approfondimento, all'esposizione o alla diffusione di cognizioni scientifiche e che presuppongano l'idoneità a prestazioni di alto livello per quanto riguarda la precisione, la perfezione e la profondità d'azione. Al contrario, non sarebbe determinante il fatto che queste attività esigano cognizioni scientifiche ovvero siano svolte mediante l'applicazione di metodi scientifici.

14 Viste le soluzioni date alle tre prime questioni, la Commissione ritiene superfluo risolvere la quarta questione.

Le disposizioni afferenti alla causa

15 Si ricorda che il n. 1 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1798/75, nella versione originaria, recita:

1) Gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati all'art. 2 e importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento e della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, allorché

a) sono destinati:

— agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;

— agli istituti scientifici o di istruzione a carattere privato, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia,

e quando

b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità.

Il primo trattino del n. 3 dell'articolo sopramenzionato dispone che, per l'applicazione di detto articolo

« si intende per " ricerca scientifica pura " la ricerca effettuata a fini non commerciali. »

16 A norma del regolamento del Consiglio n. 1027/79, che ha emendato il regolamento n. 1798/75, le parole « ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura » nella prima parte della disposizione sopracitata sono state sostituite dalle parole « a fini non commerciali ».

17 Inoltre, il primo trattino del n. 3 dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75, nella versione del regolamento n. 1027/79, ha aggiunto la seguente definizione dello strumento o apparecchio scientifico:

« 3) Per l'applicazione del presente articolo,

— per strumento o apparecchio scientifico si intende uno strumento o apparecchio che a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere è esclusivamente o principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche. »

18 Per l'applicazione del regolamento n. 1027/79 la Commissione, a norma dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1798/75, adottava il regolamento n. 2784/79 il cui art. 5 definisce la nozione di « caratteristiche tecniche obiettive », introdotto dal regolamento n. 1027/79, come segue:

« quelle che, risultando dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali ».

In subordine, secondo questo stesso numero occorre verificare

« a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità gli strumenti o apparecchi del genere di quello per cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è destinato principalmente alla realizzazione di attività scientifiche, gli viene riconosciuto il carattere scientifico ».

Sull'applicazione retroattiva delle norme di diritto comunitario

19 Prima di risolvere le questioni sottoposte alla Corte dal giudice nazionale, si deve rilevare che dette questioni sollevano il problema generale se una norma di diritto

comunitario possa essere usata per interpretare un'altra norma adottata anteriormente, per quanto riguarda dei fatti accaduti sotto il regime precedente.

20 In proposito è opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento sia applicato retroattivamente, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato, a meno che vi siano indizi sufficientemente chiari, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi scopi, i quali consentano di ritenere che il regolamento non dispone esclusivamente per l'avvenire.

21 Tuttavia le questioni sollevate nel presente caso possono essere intese nel senso che il giudice nazionale chiede alla Corte di accertare se le disposizioni di cui trattasi del regolamento n. 1798/75 possano essere interpretate nello stesso senso delle disposizioni in seguito adottate. Nulla vieta infatti al giudice di certificare che una nuova disposizione non ha modificato la sostanza di una norma anteriore.

Sulla prima e sulla seconda questione

22 Le due prime questioni sono strettamente connesse in quanto riguardano entrambe le caratteristiche costitutive di uno strumento o apparecchio scientifico e possono quindi essere trattate congiuntamente.

23 Circa il carattere scientifico, ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1798/75, nella versione originaria, di uno strumento o apparecchio atto a fruire della franchigia doganale, la Corte ricorda di aver affermato, nella sopramenzionata sentenza 2 febbraio 1978, che la valutazione di questo criterio deve basarsi sulle « caratteristiche obiettive » dello strumento o apparecchio e che dette caratteristiche devono renderlo « specialmente atto alla ricerca scientifica pura ».

24 Questa interpretazione si basa sugli scopi indicati nel primo considerando del regolamento il quale dichiara che l'importazione in uno Stato membro in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico

o culturale è ammessa « nella misura del possibile » e dal secondo considerando il quale dichiara che « l'applicazione delle franchigie doganali a beneficio degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale dev'essere uniforme in tutta la Comunità ».

25 Di conseguenza la Corte, richiamandosi nella sopramenzionata sentenza alle « caratteristiche obiettive » degli strumenti o apparecchi, non ha perseguito lo scopo d'interpretare la portata della nozione di cui trattasi in modo restrittivo, bensì ha chiarito che essa dev'essere valutata in modo obiettivo, cioè a prescindere dagli scopi particolari per i quali l'ente o l'istituto importatore intende usarlo o lo usa effettivamente.

26 Dato quindi che sono le possibilità obiettive d'uso quelle che determinano il carattere scientifico di uno strumento o apparecchio, cioè la sua idoneità a determinate attività, questa idoneità dev'essere valutata tenendo conto delle caratteristiche della sua costruzione e dei risultati che consente di ottenere.

27 A questo proposito va rilevato che il criterio dell' « idoneità esclusiva o principale » corrisponde esattamente al criterio della « idoneità speciale » usato dalla Corte. Si deve tuttavia osservare che questo criterio esige unicamente che lo strumento o apparecchio sia in primo luogo atto alle attività scientifiche, senza escludere la possibilità che esso sia del pari, benché in via accessoria, adatto ad altri scopi, come ad esempio all'uso industriale.

28 Circa il fatto che, secondo l'intepretazione data dalla Corte, il regolamento n. 1798/75 riguardi l'idoneità di uno strumento o apparecchio scientifico alla « ricerca scientifica pura », mentre l'idoneità alle « attività scientifiche » è una nozione a prima vista più ampia di quella di « ricerca pura », va detto che qualsiasi interpretazione errata di tale nozione è esclusa dal fatto che essa è definita, nel primo trattino dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 1798/75, come « ricerca effettuata a fini non commerciali ».

29 Da quanto precede discende che la nozione di strumento o apparecchio scientifico ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, nella versione originaria, dev'essere determinata con riguardo alle « caratteristiche tecniche obiettive » le quali riguardano tanto la sua costruzione, quanto i risultati che esso consente di ottenere.

30 Per quanto riguarda la questione sollevata dal giudice nazionale onde accertare se il carattere scientifico di uno strumento o apparecchio ai sensi del regolamento n. 1798/75 possa essere determinato unicamente valendosi dei criteri sopramenzionati ovvero altre proprietà dello strumento o apparecchio possano essere del pari prese in considerazione, va detto che i criteri che non siano inerenti alla costruzione ed alle prestazioni di uno strumento o apparecchio sono inidonee alla valutazione del carattere scientifico dello stesso, dato che questo può essere valutato unicamente da un punto di vista obiettivo e funzionale.

31 Per le ragioni sopraesposte, si devono quindi risolvere le due prime questioni dichiarando che la nozione di « strumento o apparecchio scientifico » ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, nella versione originaria, dev'essere determinata con riguardo alle « caratteristiche tecniche obiettive » di detto strumento o apparecchio, tenendo presenti tanto la sua costruzione, quanto i risultati che esso consente di ottenere.

Sulla terza questione

32 Quanto alla terza questione diretta all'interpretazione della nozione di « attività scientifiche », è stato sopra ricordato che questa nozione equivale a « ricerca effettuata a fini non commerciali ». Dato che la ricerca scientifica ha come scopo attività intese all'acquisto e all'approfondimento delle conoscenze scientifiche, va detto che le nozioni di cui trattasi devono essere interpretate nel senso che riguardano l'acquisto e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche.

33 Di conseguenza, benché — come la Corte ha già affermato nella sopramenzionata sentenza 2 febbraio 1978 — la circostanza che uno strumento o apparecchio esiga, per essere usato, cognizioni scientifiche possa essere un aspetto rivelatore del suo

carattere scientifico ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, il fatto che determinate attività presuppongano cognizioni scientifiche e vengano svolte mediante l'applicazione di metodi scientifici non attribuisce tuttavia loro automaticamente carattere scientifico, dato che questi criteri hanno importanza solo accessoria. Essi hanno quindi rilievo solo qualora le caratteristiche obiettive di uno strumento o apparecchio militino per il suo carattere scientifico, ma non bastano per determinarlo in modo univoco.

34 Per quanto riguarda poi la questione sollevata dal giudice nazionale onde accertare se le attività scientifiche si svolgano nell'ambito o all'esterno di istituti scientifici, si deve osservare che, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, gli strumenti e apparecchi scientifici devono essere destinati agli istituti scientifici, il che esclude la possibilità che le attività scientifiche vengano svolte fuori da detti istituti.

35 La terza questione va quindi risolta nel senso che la nozione di « attività scientifiche », che si riferisce alla ricerca effettuata a fini non commerciali, riguarda l'acquisto e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche.

Sulla quarta questione

36 La quarta questione, essendo stata sollevata solo per il caso di soluzione negativa della prima, è divenuta priva di oggetto.

Sulle spese

37 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di München, con ordinanza 26 settembre 1983, dichiara:

1) **La nozione di « strumento o apparecchio scientifico » ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975 n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, dev'essere determinata con riguardo alle « caratteristiche tecniche obiettive » di detto strumento o apparecchio, tenendo presenti tanto la sua costruzione, quanto i risultati che esso consente di ottenere.**

2) **La nozione di « attività scientifiche » che si riferisce alla ricerca effettuata a fini non commerciali riguarda l'acquisto e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche.**

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 gennaio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

O. Due